



# PROCURA GENERALE DI BOLOGNA

Prot. 198/2022

Decreto n.11/2022

Bologna, 11 gennaio 2022

Ai Sigg.ri Presidenti dei Tribunali  
del Distretto

Ai Sigg.ri Procuratori della Repubblica  
del Distretto

Ai Dirigenti amministrativi del Di-  
stretto

Ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati del Distretto  
LORO SEDI

Alla Società di vigilanza Sicuritalia —  
*Referente del contratto:*  
*Sig. Manuele Dal Fabbro*

## II PROCURATORE GENERALE

tenuto conto che occorre provvedere con misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19, con particolare riferimento all'impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari, in esito alla novella del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;

viste le disposizioni normative, regolamentari ed i provvedimenti interni vigenti, relativi alle *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

visto, da ultimo, il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1 – *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*;

preso atto dell'esito dell'incontro tenutosi in data odierna con il Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, i Presidenti delle Corti d'Appello e i Procuratori Generali, per la parte specificamente riferita ai controlli delle certificazioni verdi covid-19;

rilevato che si può ritenere già operativo l'obbligo del controllo green pass anche per i difensori;

evidenziato che, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 9-sexies del D.L. n.52/2021 –comma introdotto dal D.L. 1/2022, l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid-19 di cui al comma 1 del medesimo art. 9-sexies non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento;

richiamato il decreto del Procuratore Generale n.201 del 14 ottobre 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello;

che in sintesi:

dall'8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'obbligo di possesso e di esibizione del green pass di base è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali

di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria.

Rimangono esclusi dal controllo i testimoni e le altre parti del processo:

- 1) dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti), ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo, possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed cd. green pass di base;
- 2) dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo, possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di green pass rafforzato o cd. super green pass e previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.

#### DISPONE:

- i Procuratori della Repubblica, già Delegati dal Procuratore Generale con decreto n.200 del 13 ottobre 2021, continueranno ad attuare, secondo le modalità previste, i controlli già in essere (possessione del *green pass base*) nei confronti dei soggetti già indicati dal previgente art. 9-sexies del D.L. n.52/2021, ossia **magistrati ordinari e onorari e giudici popolari, nonché i giudici di pace, esperti e altri componenti dei collegi giudicanti ordinari;**
- i Procuratori della Repubblica, già Delegati dal Procuratore Generale, estenderanno, con effetto immediato, i controlli di cui sopra (possessione del *green pass base*) a **difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione delle giustizia, ai sensi dell'art. 9-sexies, comma 4,**

del D.L. n.52/2021, come modificato dall'art.3, comma 1, n.2, lettera "b" del  
D.L. n.1/2022;


I Capi degli Uffici giudiziari e le Dirigenze Amministrative in indirizzo provvede-  
ranno per quanto attiene al Personale amministrativo di cui all'articolo 9 quinquies del  
D.L. n. 52 del 2021.

Si trasmetta copia all'onorevole Consiglio Superiore della Magistratura e alle OO.SS.

Manda alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti.

Bologna, 11 gennaio 2022

Il Procuratore Generale f.f  
Lucia Musti - Sostituto



Visto, 11 gennaio 2022  
Il Presidente della Corte d'Appello  
Oliviero Drigani

